



COMUNE DI BUONVICINO

PROVINCIA DI COSENZA



ORDINANZA N. 16

BUONVICINO LI 13 GIUGNO 2025

OGGETTO: ORDINANZA PER IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INCOLTA PER PREVENZIONE RISCHIO INCENDIO, SICUREZZA STRADALE E DI IGIENE PUBBLICA. ANNO 2025.

IL SINDACO

Premesso che:

- nel territorio comunale esistono diversi terreni, aree e spazi di proprietà privata in stato di abbandono o verso i quali i proprietari omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea od anche di siepi e rami che si protendono oltre il limite di proprietà, occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringendo la carreggiata stradale e la fruibilità dei marciapiedi;
- nel territorio comunale vi sono altresì terreni, aree verdi, lotti ineditati, giardini privati, lasciati in completo stato di abbandono o di incuria, molti dei quali privi di recinzione, che evidenziano effettivo degrado;

Considerato che:

- la stagione estiva, a causa delle temperature particolarmente elevate che possono verificarsi, comporta un elevato pericolo di incendi nei terreni infestati da sterpi, arbusti, vegetazione secca, che, oltre a causare danni all'ambiente ed al territorio, può comportare un grave pregiudizio per la salute pubblica;
- la presenza di terreni incolti ed aree ricoperti da vegetazione spontanea può inoltre provocare problemi di igiene in quanto favorisce la proliferazione di ratti, insetti, parassiti e animali nocivi di ogni genere e specie;

Constatata la presenza di molte piante di alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strade presenti sul territorio di questo Comune, le quali risultano essere spesso ammalorate e suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada. Tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici avversi cui sovente è interessato il territorio Comunale;

Ritenuto che nell'ambito del territorio comunale debbano essere scongiurati i predetti potenziali rischi, a tutela della salute e dell'incolumità pubblica, tenuto conto di situazioni già segnalate, stante che nel territorio comunale vi sono terreni incolti abbandonati in prossimità di strade o prospicienti spazi ed aree pubbliche o nelle vicinanze di abitazioni e comunque terreni incolti in genere;

Considerato che le situazioni di incuria e di degrado descritte concorrono a ledere o sminuire l'immagine cittadina, a rendere precarie le condizioni igienico sanitarie e di salubrità ambientale, con conseguente complessivo danno e pericolo alla salute pubblica ed alla sicurezza in generale, anche stradale;

Ritenuto pertanto necessario dover disporre in tempo utile l'adozione delle misure atte ad evitare o comunque attenuare i rischi predetti;

Vista la L. 241/90 e succ. mod.;

VISTO l'art.50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e ss.mm.ii., ai sensi del quale “[...] in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana [...]”;

VISTO l'art.54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto n.267 e ss.mm.ii. ai sensi del quale “Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;

Visti:

- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.):

– l'art.7bis del D.Lgsvo 267/2000 che stabilisce l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni regolamentari e delle ordinanze comunali, ù

- la Legge n. 688 del 24 novembre 1981 così come modificata dalla legge 125 del 24.07.08;
- lo Statuto Comunale

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990 e s.m.i.;

Sentito il Responsabile del Settore III – Ufficio Tecnico proponente che si è espresso positivamente in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, ai regolamenti e allo statuto dell'Ente;

ORDINA

ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo frontisti di terreni, strade, aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere, di provvedere ai sotto indicati interventi **nel tempo perentorio di 30 (trenta) giorni e successivamente di ripeterli ogni qualvolta necessario**:

- 1) taglio della vegetazione incolta;
- 2) taglio degli arbusti, rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, dalle aree, ivi compreso quelle di cantiere, limitrofe a strade pubbliche, o prospicienti spazi e aree pubbliche;
- 3) pulizia dei terreni incolti mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica o che possa essere veicolo o accrescere il pericolo di incendio;

ORDINA

Agli Enti proprietari delle strade, (PROVINCIA) allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, di provvedere **nel tempo perentorio di 30 (trenta) giorni e successivamente di ripeterli ogni qualvolta necessario**, a quanto di seguito specificato:

- a) taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni e che siano poste ad una distanza inferiore a mt. 6 dalle strutture pubbliche sopra richiamate e comunque non inferiore all'altezza massima delle piante;
- b) potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
- c) rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.

DISPONE

Che copia della presente sia immediatamente trasmessa per quanto di competenza a:

- Ufficio Tecnico Comunale – Sede
- Comando Vigili Urbani - Sede
- Comando Stazione Carabinieri di Diamante - Pec: tcs22893@pec.carabinieri.it;
- Provincia di Cosenza Ufficio Tecnico Settore Viabilità Viale Crati Cosenza - Pec: viabilita@pec.provincia.cs.it;
- Prefettura – Utg Cosenza Pec: protocollo.prefcs@pec.interno.it;
- Regione Calabria UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo Pec: uoa.forestazione@pec.regione.calabria.it
- Comando Carabinieri Forestali Cetraro (CS) Pec: fcs42753@pec.carabinieri.it

La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante:

- a) Affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale;
- b) Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.

AVVERTE

Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;

E' fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso.

Chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia;

L'amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite.

Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

Che il taglio delle alberature dovrà essere subordinato alla “denuncia di taglio bosco” da presentare presso l'Ufficio Tecnico Comunale durante gli orari di apertura al pubblico.

AVVERTE

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con il pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 con le procedure di cui alla L. 689/1981.

Si comunica che l'unità organizzativa competente e referente del procedimento è il Settore III via Roma 10 Buonvicino (CS), a cui dovranno essere indirizzate o rivolte tutte le comunicazioni e/o le richieste riguardanti il procedimento. Responsabile del procedimento è l'arch. Giovanni Servidio.

In applicazione del disposto dell'art. 3°, 4° comma L. 241 del 07.08.90 si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971 rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
F.TO Dott.ssa Angelina BARBIERO